

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22128/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato R. P.

-ricorrente-

Contro

A.A., in proprio e quale titolare del C. E. M. P. P. O, e B.B., rappresentate e difese dall'avvocato E. L. unitamente agli avvocati L. P. M. e V. C.

-controricorrenti-

nonché contro

C.C.

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 562/2025 depositata il 05/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

Svolgimento del processo

1.- A.A. agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza ed il trattamento illecito dei dati personali sensibili, in occasione di un trattamento estetico presso il Centro Estetico M. P. P. O. (di seguito, il Centro Estetico) e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno morale e patrimoniale da quantificarsi in Euro 5.000,00; e in ogni caso di condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate per il trattamento non eseguito ex articolo 7 delle condizioni generali di contratto.

Nel merito, la ricorrente aveva dedotto di essersi recata in data 18.07.2020 presso il Centro Estetico per effettuare una seduta di prova di un trattamento consistente in un massaggio e di avere sottoscritto i moduli relativi al trattamento dei dati personali prima di cominciare la seduta negando il consenso alla realizzazione, uso e riproduzione delle proprie immagini; all'esito della seduta di prova, la ricorrente aveva acquistato un pacchetto di massaggi, composto da sei sedute, il cui costo ammontava ad Euro 970,00 più Euro 87,00 per la prima seduta di prova (per un ammontare complessivo di Euro 1.057,00).

In occasione della prima seduta presso il Centro Estetico, in data 25 luglio 2020, le era stato richiesto di far effettuare ad una dipendente la misurazione della massa grassa con lo strumento del plicometro, praticamente senza abiti. Nel racconto della ricorrente, dopo questa quest'operazione, improvvisamente e senza il suo consenso, la massaggiatrice con un tablet aveva scattato delle foto a corpo nudo e a viso scoperto che la ritraevano, nonostante il diniego del consenso previamente espresso dalla ricorrente in ordine all'effettuazione di fotografie. In conseguenza di tale comportamento la ricorrente narrava di essere stata colta da un attacco di ansia e di avere chiesto in lacrime all'incaricata del trattamento, di cancellare le foto scattate senza il suo consenso. In data 7.08.2020 la ricorrente era ritornata presso il Centro allo scopo di verificare se le sue immagini fossero state definitivamente cancellate, per poi appurare che in realtà le stesse erano state soltanto spostate nell'icona "cestino" del tablet, con conseguente possibilità di un ripristino delle stesse.

A seguito di tale scoperta la ricorrente aveva interrotto ogni rapporto con il Centro Estetico e promosso il giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa nel quale si erano costituite A.A. e B.B. chiedendo di rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto in ragione del consenso prestato e, in subordine, contenere nel giusto l'avversa domanda.

Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale non ha ravvisato la violazione delle disposizioni in materia di acquisizione del consenso alla raccolta dei dati personali e ha rigettato le domande a ciò relative.

Quanto all'ulteriore condotta contestata, relativa al trattamento dei dati consistito nella mancata eliminazione delle fotografie cancellate dal "cestino" del tablet, il Tribunale, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ha esaminato direttamente la domanda risarcitoria per danno morale formulata da A.A. e la ha rigettata.

Il Tribunale ha accolto, infine, la domanda relativa alla restituzione delle somme versate per i trattamenti estetici non eseguiti, ed ha conclusivamente condannato A.A. alla refusione delle spese di lite.

A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con otto mezzi, illustrati con memoria.

A.A., in proprio e quale titolare del Centro Estetico Marco Post Pisa Ospedaletto, e B.B. hanno resistito con controricorso. C.C. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

2.- Il ricorso è articolato in otto motivi.

Sul piano logico - giuridico risulta prioritario l'esame dei motivi terzo e quarto che possono essere trattati congiuntamente per connessione.

3.1.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'[art. 6](#) paragrafo 1 del [Regolamento UE 2016/679](#) dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali e della privacy (di seguito, GD.P.R.), delle [Linee Guida 2/2019](#) e dell'art. 7 paragrafo 4 GD.P.R. e del collegato Considerando 43 in relazione al rilascio del consenso all'attività contestata di ripresa fotografica ed al relativo trattamento dei dati.

La ricorrente si duole che il Tribunale abbia avallato la prospettazione avversaria sulla distinzione tra finalità di marketing e finalità di dimostrazione degli esiti del trattamento estetico, del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.

Deduce che, in base al GD.P.R., ciò che rileva è la distinzione tra trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione della prestazione o del contratto e trattamento dei dati personali non necessario a ciò e che tale distinzione rileva ai fini della corretta individuazione della condizione di liceità da applicare ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 GD.P.R..

La ricorrente sostiene che la realizzazione delle foto in questione non era necessaria all'esecuzione del trattamento estetico.

3.2.- Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi che individua nell'avere "omesso di considerare quanto chiarito dalla controparte, nella sua memoria, in ordine alla informativa, al modulo contrattuale e in particolare alla pagina 5 di tale modulo, e di considerare la discussione che ne è derivata nel corso dell'udienza del 18.03.2022." (contratto e condizioni contrattuali riguardanti l'effettuazione di fotografie).

3.3.- I motivi terzo e quarto sono fondati e vanno accolti.

3.4.- L'art. 6 del GD.P.R., nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l'immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè che l'interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a); che il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).

Il "consenso dell'interessato", ai sensi dell'art. 4, punto 11 consiste in "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento". Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GD.P.R. deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato.

L'art.7 del GD.P.R. nel fissare le condizioni per il consenso stabilisce che "1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni,

la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante."; risulta, inoltre, decisiva, nel caso in esame, la precisazione secondo la quale "4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.".

3.5.- La decisione impugnata non ha dato retta applicazione alle norme in esame.

Risulta incontestato in causa che la richiesta di trattamento mediante riprese fotografiche avanzata in relazione alla prestazione di trattamenti estetici, di cui si discute, dovesse essere assistita dal consenso della parte, espressamente richiesto al momento della sottoscrizione del contratto, ed il tema in discussione riguarda la liceità del trattamento dei dati in relazione alla valutazione della sufficienza e della conformità o meno della volontà manifestata al fol. 5 del contratto dalla contraente A.A., al modello di consenso delineato nel GD.P.R. in uno ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.

Il Tribunale ha ravvisato che l'originaria attrice avesse prestato consapevolmente il consenso sulla scorta della produzione documentale e delle testimonianze assunte.

Tale ultimo arresto, tuttavia, è errato perché non è conseguito alla retta sussunzione della fattispecie in esame nella previsione delle norme prima ricordate.

3.6.- L'accertamento della conformità della prestazione del consenso al modello normativo, cui il giudice è tenuto in caso di contestazione, invero, deve passare attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi qualificanti, come espressamente richiesti dall'art.4 del GD.P.R., quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato e l'onere della relativa prova ai sensi dell'art.7 del GD.P.R. grava sul titolare del trattamento dei dati basato sul consenso.

Inoltre, quando il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel "piano dei trattamenti", la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che "Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.".

Va aggiunto che il legislatore unionale ha ritenuto di ribadire la necessità che il consenso sia stato manifestato "liberamente" ed ha espressamente stabilito all'art.7, comma 4, GD.P.R., un canone, non esaustivo, di valutazione della "libera prestazione del consenso" in quanto ha precisato che "si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto." con l'evidente finalità di contrastare coazioni alla prestazione del consenso nel caso in cui il trattamento dei dati richiesto non sia necessario all'esecuzione del contratto.

3.7.- Detti principi non sono stati applicati nel caso in esame.

Innanzitutto, risulta errata la statuizione impugnata laddove si afferma che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di atto introduttivo censure in merito alle modalità in cui il consenso sottoscritto a pag. 5 del contratto era stato raccolto e si ritengono tardive le allegazioni fattuali successive (fol. 8,

sent. imp.), trascurando che l'accertamento richiesto riguardava la espressione del consenso così come definito dal GD.P.R., della cui prova era onerato il titolare del trattamento.

Inoltre, quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in merito all'illecita raccolta del consenso, il Tribunale, pur avendo accertato che la parte aveva "negato l'autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l'esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico.", ne ha dedotto che "tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all'utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra. Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all'effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso l'autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l'andamento ed esito del trattamento." (fol. 8/9 sent. imp.).

Tale conclusione non risulta assunta nel rispetto della disciplina vigente.

Invero, si deve osservare che la differente ed opposta determinazione della ricorrente in merito alla prestazione del consenso nelle due parti contrattuali, lungi dal dimostrare la consapevolezza della scelta, al più può assumere una valenza neutra e non decisiva alla luce del quadro normativo richiamato.

Va, in proposito rimarcato che la liberatoria (non firmata) riguardava sia la realizzazione e l'utilizzo delle fotografie a fini di marketing, sia in generale – "la realizzazione, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo delle proprie immagini riprese dal fotografo..." (v. documento contrattuale depositato telematicamente) e che il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento di novità o di necessità che avesse giustificato la rinnovata richiesta di consenso all'effettuazione di riprese fotografiche, contenuta questa volta nel piano di trattamento (fol.5 del contratto), richiesta di cui il titolare del trattamento avrebbe dovuto dimostrare la autonoma giustificazione e che avrebbe dovuto essere valutata secondo quanto previsto dall'art.7 GD.P.R., attenendo sempre alla raccolta ed all'uso del materiale fotografico (e cioè al trattamento già non consentito a seguito del rifiuto di sottoscrivere la liberatoria).

Il Tribunale, invero, ha escluso che "la parte convenuta abbia posto in essere una condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto" (fol.9, sent. imp.) senza essersi pronunciato sulla conformità del consenso così raccolto rispetto ai requisiti di cui all'art.4 del GD.P.R., nonché sulla libertà nella prestazione del consenso ai sensi dell'art.7, comma 4, GD.P.R., né risulta essersi pronunciato sulla "necessità" del trattamento in questione per l'esecuzione del contratto di cui l'interessata era parte, necessità che avrebbe potuto determinare, ove accertata, l'applicazione della lett. b) dell'art.6 del GD.P.R..

I motivi terzo e quarto vanno pertanto accolti e la decisione impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Pisa che dovrà procedere al riesame alla luce dei principi espressi, cui dovrà attenersi.

4.- Si può passare, quindi, all'esame dei motivi primo e secondo che riguardano la pronuncia con cui il Tribunale ha esaminato e respinto la domanda risarcitoria specificamente connessa alla condotta contestata consistita nella mancata cancellazione delle fotografie dal tablet, a seguito della espressa richiesta dell'odierna ricorrente, e che possono essere trattati congiuntamente per connessione.

5.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 82 paragrafo 1 GD.P.R. che prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, e del Considerando 146 collegato a tale articolo.

La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 4 maggio 2023 Causa C-300/21, l'ordinanza n. 13073/2023 della Corte di legittimità e la distinzione tra la sfera morale da quella dinamico-relazionale e dal danno alla salute (richiama Cass.n.9196/2018) e sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Pisa, il risarcimento del danno immateriale ai sensi dell'art. 82 paragrafo 1 GD.P.R. non è subordinato alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità e il danneggiato dalla violazione delle norme del GD.P.R. e di quelle nazionali di recepimento può ottenere il risarcimento di qualunque danno occorso anche se la lesione sia marginale.

5.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione del 115 c.p.c.: la censura concerne la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che l'attrice originaria non aveva assolto l'onere probatorio del danno conseguente ad uno stato di ansia e di angoscia, non avendo prodotto il certificato medico inizialmente indicato in atti introduttivi dalla stessa, e che nessuna prova era stata fornita con riguardo al nesso di causalità, tra l'asserito danno ed il mantenimento della fotografia dentro il "cestino" del tablet.

La ricorrente sostiene che non si è tenuto conto della circostanza non contestata che lei si era messa a piangere subito dopo la realizzazione delle fotografie, dimostrando il suo stato di ambascia e la sua agitazione, così come della circostanza che le foto erano rimaste conservate nel "cestino" del tablet fino alla richiesta di verifica da lei stessa proposta: assume che tali fatti non contestati in quanto ammessi erano da ritenere provati e se ne sarebbe dovuto tenere conto ai sensi dell'[art.115](#) c.p.c.

5.3.- I due motivi sono assorbiti in ragione dell'accoglimento dei motivi terzo e quarto, in quanto la decisione del Tribunale sul punto trova il suo presupposto nella ravvisata liceità della condotta del titolare del trattamento nell'acquisizione del consenso, statuizione cassata in accoglimento dei motivi terzo e quarto.

6.- Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'[art.157](#) c.p.c. in relazione all'[art. 246](#) c.p.c.

La difesa della ricorrente deduce di non essere stata presente all'udienza in cui era stata escussa la teste D.D. e di avere chiesto, nell'udienza successiva che tale testimonianza venisse dichiarata nulla per incapacità a testimoniare: si duole che detta eccezione sia stata respinta in violazione del principio secondo il quale quando il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, l'eccezione di nullità della testimonianza può essere sollevata nella prima udienza successiva a quella di escussione (Cass. n. 9456/2023).

Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Invero, la ricorrente non ha documentato quanto asserito – che i controricorrenti contestano -, mediante la produzione e la localizzazione dei verbali di causa, al fine di consentire il diretto apprezzamento dei fatti processuali da parte del giudice di legittimità e, ancor di più, non ha dedotto né allegato di avere ripresentato l'eccezione di nullità al momento di precisazione delle conclusioni dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (Cass. Sez. U. n. 9456/2023).

7.- Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'[articolo 2729](#) cod. civ.

La ricorrente, in merito alla statuizione con cui il giudice di merito ha escluso che fosse stato assolto l'onere probatorio circa la ricorrenza del danno lamentato, deduce che sia stato fatto cattivo uso delle norme in tema di presunzioni su cui esclusivamente può essere fondata la prova di un danno invisibile come la sofferenza interiore e critica la mancata valorizzazione, in sede di merito, della condotta tenuta dalla stessa nell'immediatezza dei fatti, a suo parere sufficiente a dimostrare, lo stato d'animo di sofferenza interiore.

Il sesto motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi terzo e quarto, atteso che all'esito del riesame della fattispecie alla luce dei principi espressi il giudice dovrà procedere ad un nuovo apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie anche ai sensi dell'[art.2729](#) c.c. Nell'occasione si ribadisce che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. n. 81115/2026).

8.- Il settimo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'[art. 132](#), secondo comma, n. 3 c.p.c. e [art. 118](#) disp. att. c.p.c. e si sostiene che la sentenza impugnata debba essere dichiarata nulla per assenza di motivazione sulla valutazione della testimonianza resa dalla teste D.D., riguardo alla quale il giudice di merito non avrebbe fornito alcuna motivazione circa l'attendibilità e la rilevanza della testimonianza, è inammissibile per carenza di specificità in quanto non si evince dal motivo se e quando le questioni poste siano state tempestivamente dedotte in fase di merito.

9.- L'ottavo motivo, con cui si denuncia la violazione dell'[art. 1362](#) cod. civ. e dell'[art.112](#) c.p.c. e si sostiene che il giudice, nell'interpretare l'atto introduttivo del giudizio, non ha tenuto conto dell'effettiva volontà della ricorrente, la quale, da un lato aveva chiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale conseguente all'illecito acquisizione e trattamento dei suoi dati e, dall'altro, in subordine, l'esercizio del diritto di recesso convenzionale con efficacia ex nunc ai sensi dell'articolo 7 delle condizioni generali del contratto, è assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi terzo e quarto.

Il giudice, in sede di rinvio, dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione delle domande proposte e del coacervo probatorio, all'esito delle determinazioni assunte in applicazione dei principi in tema di liceità del trattamento dei dati personali e di condizioni per il consenso all'acquisizione dei dati personali e al trattamento degli stessi espressi con l'accoglimento dei motivi terzo e quarto e la cassazione della sentenza impugnata.

10.- In conclusine vanno accolti i motivi terzo e quarto, assorbiti i motivi primo, secondo, sesto e ottavo, inammissibili i motivi quinto e settimo; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento e rinviata al Tribunale di Pisa in persona di diverso magistrato per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Va disposto l'oscuramento dei dati personali delle parti e dei terzi.

P.Q.M.

- Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso, assorbiti i motivi primo, secondo, sesto e ottavo, inammissibili i motivi quinto e settimo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia al Tribunale di Pisa in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese;
- Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2026.